

Codice A1816B

D.D. 24 settembre 2021, n. 2777

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNA937 PERTINENZA) - concessione per occupazione di pertinenze demaniali del fiume Bormida ad uso agricolo nel comune di Cortemilia.

Richiedente: Azienda Agricola MIRENGO Bruna Giuseppina omissis



ATTO DD 2777/A1816B/2021

DEL 24/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNA937 PERTINENZA) – concessione per occupazione di pertinenze demaniali del fiume Bormida ad uso agricolo nel comune di Cortemilia.

Richiedente: Azienda Agricola MIRENGO Bruna Giuseppina *omissis*

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 06/05/2021 dall' Azienda Agricola MIRENGO Bruna Giuseppina *omissis*

(prot. n. 19550/A1816B) per l'occupazione ad uso agricolo delle pertinenze del Fiume Bormida identificate a catasto al F° 16 mappale 3 (*superficie 2.130,00 a nocciolato*), come individuate negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare;

Tenuto conto che l'istanza è stata presentata a seguito dell'accertamento del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione Carabinieri Forestale Cortemilia (R.A. n. 01/2021 del 3/01/2021) e che a seguito della verifica in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore, l'Azienda Agricola ha provveduto alla regolarizzazione economica dell'occupazione avvenuta senza titolo per il periodo 2012-2021 mediante il pagamento degli indennizzi richiesti dal Settore con la nota prot. n. 24566 del 24/05/2021;

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali allegati all'istanza, l'uso agricolo della pertinenza demaniale in questione è ritenuto ammissibile sia per gli aspetti idraulici (R.D. 523/1904) che geomorfologici del Fiume Bormida, in quanto ininfluenza rispetto al deflusso delle acque ed in quanto non riduce in alcun modo il volume d'invaso delle eventuali aree allagabili e non determina ostacolo per la corrente;

Vista la necessità di subordinare l'uso della pertinenza alle prescrizioni richiamate nell'art. 2 della bozza del disciplinare allegato alla presente determinazione;

Visto che a seguito della richiesta prot. 33058/A1816B del 15/07/2021 sono state effettuate le pubblicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., sia sull'albo pretorio del Comune di Cortemilia (dal 15/07/2021 al 30/07/2021), che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR n. 30 del 29/07/2021);

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti entro i termini stabiliti;

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Dato atto che l'Azienda Agricola ha assolto agli obblighi dell'imposta di bollo come da dichiarazione agli atti del Settore.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere, all'Azienda Agricola MIRENGO Bruna Giuseppina *omissis*, l'occupazione ad uso agricolo delle pertinenze del Fiume Bormida identificate a catasto al F° 16 mappale 3 (*superficie 2.130,00 a noccioleto*) del comune di Cortemilia, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2030;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 162,00 (centosessantadue/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere

versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo già versato a titolo di indennizzo/canone anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

-di dare atto che l'importo di Euro 324,00 (trecentoventiquattro/00) della cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;

-di approvare la bozza del disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Bozza disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA937

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per occupazione di pertinenze demaniali del fiume Bormida ad uso agricolo (*sup. mq 2.130,00 a Nocchioleto*) nel comune di Cortemilia, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Azienda Agricola MIRENGO BRUNA Giuseppina (P.IVA _____)
- _____ n. _____ – Cortemilia (CN)

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione delle aree demaniali del Fiume Bormida identificate a catasto al F° al F° 16 mappale n. 3 (*superficie 2.130,00 a nocchioleto*) del comune di Cortemilia come individuata negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico delle pertinenza demaniali descritte nell'art.1 risulta compatibile con il buon regime idraulico del Fiume Bormida, tuttavia la stessa viene subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni cui il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi:

- la coltivazione a nocchioleto dovrà essere mantenuta ad una distanza non inferiore ai m. 10 dal ciglio superiore di sponda anche nel caso in cui l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche erosive tali da ridurre le attuali distanze.
- si richiama l'osservanza dell'art. 96 del R.D. 523 in particolare per quanto riguarda le

attività di smovimento del terreno e degli scavi

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda)

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2030**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per

effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 162,00 (centosessantadue/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 324,00 (trecentoventiquattro/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla

concessione stessa.

Art. 6 – Fidejussione. (alternativa all’art. 6 precedente)

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 324,00 (trecentoventiquattro/00)**. La fidejussione sarà svincolata su richiesta dell’interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall’Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di....., via

Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l’Amministrazione regionale solo dopo l’esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l’Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe